

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1739

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei trasporti
(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1993

Disposizioni in materia di autotrasporto di cose
per conto di terzi

ONOREVOLI SENATORI. - L'unito disegno di legge detta norme tese a pervenire ad una graduale liberalizzazione del sistema tariffario per l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a dare altresì attuazione alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992 sul trasporto combinato.

In particolare con l'articolo 1 si propone una graduale liberalizzazione del sistema tariffario per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché dell'accesso al mercato.

Si prevede rispettivamente la determinazione delle tariffe attraverso accordi collettivi fra le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il rilascio di nuove autorizzazioni in proporzione alle esigenze accertate.

Viene altresì data attuazione alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992 sul trasporto combinato nonché viene prevista specifica norma per evitare la proliferazione di imprese monoveicolari.

Trovano in tal modo una prima, significativa, applicazione i principi di liberaliz-

zazione contenuti nell'ordine del giorno del Senato del 26 maggio 1993 e nel protocollo d'intesa intervenuto il 27 luglio 1993 tra il Governo e le associazioni degli autotrasportatori, nonché i principi comunitari di settore, richiamati anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo 2 reca modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 68, al fine di adeguarla ai principi comunitari che qualificano come incompatibili, in via generale, gli aiuti di Stato alle imprese e che consentono, quanto al settore dell'autotrasporto, detti aiuti ove gli stessi siano finalizzati ad una riduzione delle sovraccapacità dell'offerta di trasporto ovvero siano comunque in armonia con le politiche comunitarie di settore (in particolare favorevoli allo sviluppo del trasporto combinato).

In questa prospettiva la modifica legislativa costituisce una tempestiva risposta all'avvio di procedure di infrazione da parte degli organi della Comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 50 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella limitatamente ai trasporti per i quali non vengano stipulati accordi economici collettivi conclusi fra una o più associazioni dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'Albo, e le associazioni più rappresentative dell'utenza.

Le procedure relative alla stipulazione degli accordi sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2. Per le imprese iscritte all'Albo da almeno cinque anni e che abbiano esercitato effettivamente l'attività per tale periodo, la capacità di trasporto può essere aumentata secondo le seguenti disposizioni:

a) il Ministero dei trasporti effettua, entro il 31 marzo di ogni anno, durante una fase triennale transitoria, un monitoraggio allo scopo di conoscere la necessità di trasporto delle imprese;

b) nei sei mesi successivi il Ministro dei trasporti determina la misura dell'aumento di capacità di trasporto, tenuto anche conto delle risultanze applicative di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 68, nonché i conseguenti criteri per il rilascio delle autorizzazioni, senza vincoli e limiti, alle imprese richiedenti;

c) con lo stesso provvedimento è stabilito il termine perentorio entro il quale, a pena di decadenza, le imprese devono acquistare gli autoveicoli relativi alla autorizzazione di cui alla lettera b).

3. In esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992 sui

trasporti combinati, le autorizzazioni per tali trasporti sono rilasciate, senza limiti di contingentamento, con le modalità e le condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi a seguito di atto di cessione di azienda o di compravendita di veicoli con rinuncia ad autorizzazioni già insistenti sui veicoli medesimi può avvenire solo qualora l'atto di cessione o di compravendita sia relativo ad almeno due veicoli di portata superiore a 7 tonnellate o di peso totale a terra superiore a 11,5 tonnellate, salvo che l'impresa acquirente non abbia già in disponibilità altro veicolo autorizzato di peso totale a terra superiore a 11,5 tonnellate o di portata superiore a 7 tonnellate. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le condizioni e modalità di applicazione.

Art. 2.

1. Gli interventi statali per la ristrutturazione del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi sono limitati alle finalità di cui alle lettere *a)*, *e)*, *g)*, e *h)* dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

2. Sono abrogati, conseguentemente, l'articolo 3, commi 2 e 3, nonché gli articoli 4, 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, e 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

3. L'articolo 8 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 68, si applica limitatamente alle imprese, cooperative e consorzi che realizzino i corsi di formazione professionale successivamente all'effettuazione delle operazioni di fusione o di conferimento di cui all'articolo 3 della stessa legge.